Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO

ragionieri commercialisti, revisori contabili

Belluno, 7 Novembre 2011

Libreria Campedel

OGGETTO: chiusura liti fiscali pendenti entro il 30 novembre 2011 (sintesi).

Sia per ridurre il numero delle pendenze tributarie, sia per fare cassa e ottenere risorse finanziarie immediate, il **Decreto Legge n. 98 del luglio scorso** ha previsto la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro pendenti alla data del 1[^] maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Per verificare se possiamo chiudere la partita con il fisco dobbiamo quindi tener presente due parametri:

- 1) il valore massimo di 20.000 euro per ciascun avviso di accertamento;
- 2) il fatto che **alla data del 1[^] maggio 2011 sia stato presentato ricorso** all'Agenzia delle Entrate.

Per determinare il valore della lite occorre togliere dall'importo complessivo richiesto dall'Agenzia delle Entrate la somma relativa alle sanzioni, agli interessi e all'eventuale contributo previdenziale dovuto all'INPS. Sostanzialmente, si considerano solo le imposte in contestazione.

Così, ad esempio, se per un anno il fisco mi ha chiesto maggiori imposte per 15.000 euro, oltre sanzioni ed interessi di 8.000 euro, potrò comunque definire la lite.

Nel caso di più avvisi di accertamento occorre considerare il valore di ciascun atto e non sommare gli importi richiesti nei vari avvisi.

Pertanto, se l'Amministrazione Finanziaria mi ha chiesto maggiori imposte di 15.000 euro per l'anno 2008 e di 20.000 euro per il 2009, potrò definire entrambi gli avvisi in quanto nessuno dei due supera il limite di 20.000 euro.

Sono definibili tutti gli atti in cui controparte sia l'Agenzia delle Entrate.

Saranno quindi definibili, ad esempio, le imposte: IVA – IRPEF – IRES – IRAP e di registro.

Si possono definire anche le sanzioni nelle ipotesi (piuttosto rare) di provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate chiede esclusivamente le sanzioni.

Viceversa, non sono definibili, le liti con le altre agenzie (**Dogane, Territorio, Demanio**), quelle con gli **Enti locali**, con gli **Enti previdenziali** ed assistenziali.

Conseguentemente non è possibile definire, ad esempio, l'ICI, le utenze comunali, le tasse automobilistiche, il canone dell'abbonamento alla televisione, i contributi previdenziali.

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO

ragionieri commercialisti, revisori contabili

Non sono altresì sanabili:

- Ø le liti per il rimborso di tributi non dovuti;
- Ø i ruoli aventi natura esclusiva di atti della riscossione.

Per definire la lite è necessario porre in essere due adempimenti:

Ø il primo è quello di **pagare una determinata somma in unica soluzione** entro il prossimo **30 novembre** tramite modello F24. Non è consentito rateizzare l'importo dovuto.

Si paga una somma forfettaria di 150 euro per le liti fino a 2.000 euro.

Se, invece, il valore della lite è **superiore a 2.000 euro** occorre verificare il grado del contenzioso. In questo caso abbiamo tre diverse misure:

- 1) si paga il **30% del valore della lite se la Commissione Tributaria Provinciale non si è pronunciata.** Così, ad esempio, se il valore della lite è di 10.000 euro posso definire versandone 3.000;
- 2) è dovuto invece il **10% del valore della lite se sia risultata soccombente** l'Agenzia delle Entrate;
- 3) nel caso in cui il contribuente sia risultato soccombente si versa il 50%.
- Ø Il secondo adempimento è rappresentato dalla presentazione di apposita domanda all'Agenzia delle Entrate entro il **31 marzo 2012**. E' però consigliabile presentare la domanda subito dopo il pagamento.

Fausto GALLO